



Data 29 FEB 2014 Protocollo N° 88720 Class. C.101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Circolare del Direttore del Dipartimento Ambiente.

Terre e rocce da scavo. Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 185, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

TRASMISSIONE VIA PEC

Alle Amministrazioni comunali del Veneto
Loro sedi

All'ARPAV
Direzione Generale
protocollo@pec.arpav.it

Giungono alla scrivente Amministrazione ripetute richieste di chiarimento in merito alle procedure da adottarsi, sia da parte dei proponenti che da parte delle Amministrazioni comunali, nel caso degli interventi di scavo in cui si prevede di riutilizzare, integralmente, il materiale nello stesso sito da cui viene scavato, ed inoltre con quali modalità deve essere accertata e accettata, la dimostrazione della non contaminazione del suolo, in applicazione dell'art. 185, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152 e s. m.i.

Prioritariamente si evidenzia che allo stato attuale della normativa, a seguito delle modifiche intervenute con il D.L. 25.01.2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24.03.2012, n. 28, è stata data, all'art. 3, commi 1, 2 e 3, "interpretazione autentica" dell'art. 185, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 152/2006.

Successivamente, con D.L. 19.06.2013, n. 69, come emendato dalla legge di conversione 09.08.2013, n.98, i sopra richiamati commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 della Legge di conversione n. 28/2012, sono stati modificati e pertanto, nella sua versione intergale ed emendata, la lettura autentica dell'art. 185, comma 1, lett. b) e c), risulta essere la seguente:

1 - Ferma restando la disciplina in materia di bonifiche dei suoli contaminati, i riferimenti al suolo contenuti all'art. 185 commi 1, lett. b e c, e 4, del D.lgs. N. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali da riporto di cui all'All. 2 alla Parte IV del medesimo D.lgs. «costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri»

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Dipartimento Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



Si richiama inoltre, al fine della piena comprensione dello spirito della norma, l'art. 41bis, del D.L. 19.06.2013, n. 69, come emendato dalla legge di conversione 09.08.2013, n. 98, il cui obiettivo è rivolto a semplificare il procedimento amministrativo, oltre che a superare l'elemento connesso con l'espressa autorizzazione all'utilizzo, sia in sito che fuori sito, delle terre e rocce prodotte da un qualsiasi scavo finalizzato non alla produzione delle terre e rocce ma all'esecuzione di opere e manufatti.

E' tuttavia noto che la procedura di autorizzazione cui sopra, già prevista dall'ex art. 186, del D.lgs. n. 152/2006, e dal regolamento della Regione del Veneto emanato con le DGRV n. 2424/2008 e successiva n. 179/2013, riguarda dispositivi normativi oggi non più applicabili.

L'obiettivo di semplificazione amministrativa, nella fattispecie prevista dall'art. 41bis della legge di conversione n. 98/2013, si manifesta con l'autocertificazione del proponente (o di altri soggetti, si veda a tal proposito la Circolare Regione Veneto prot. n. 397711, del 23.09.2013), del possesso, per i materiali escavati, dei requisiti di sottoprodotto stabiliti dal medesimo art. 41bis.

Quanto alle matrici di riporto, che rientrano nell'ambito di esclusione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), si evidenzia che per effetto dell'intervenuta integrazione dell'art. 185 medesimo (il citato art. 3, della Legge 28/2012), le matrici di riporto non potevano essere classificate sottoprodotto prima dell'emanazione dell'apposito D.M. previsto dall'art. 2, della medesima Legge 28/2012 (D.M. che poi si è concretizzato nel regolamento di cui al D.M. n. 161/2012 entrato in vigore il 06.10.2012).

L'art. 41, della legge di conversione n. 98/2013, diversamente da quanto previsto dal DM 161/2012, ha introdotto, solo per le matrici di riporto che si prevede di riutilizzare in sito, l'obbligo di dimostrare, attraverso l'esecuzione del test di cessione, la tollerabilità ambientale dei soli materiali da riporto oltre che la loro ulteriore caratterizzazione, in relazione alla destinazione urbanistica dell'area con riferimento alle colonne A o B dell'Allegato V, al Titolo V, della Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006.

Per quanto appena sopra, si rileva che il legislatore, prevedendo espressamente l'esecuzione del test di cessione e delle analisi di laboratorio sulle matrici di riporto, nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 185, comma 1 lett. c), ha inteso non rendere vincolante tale obbligo per quanto concerne *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato.*

Obbligo non vincolante se si tiene conto che, per la maggior parte dei casi, il riutilizzo del suolo nello stesso sito dal quale è stato escavato, riguarda interventi costituiti da volumi di scavo di modeste dimensioni che, a mero titolo esemplificativo, riguardano lavori di manutenzione straordinaria o ordinaria delle infrastrutture a rete, di strade, arredo urbano e di altri interventi di edilizia privata.

Va da sé che dell'opzione dell'esclusione dal campo di applicazione dalla normativa sui rifiuti, prevista dall'art. 185 comma 1, lett. c), dovrà essere dato atto nella documentazione, da presentare al Comune nel rispetto del regolamento edilizio, da parte del proponente o del progettista, in sede di comunicazione di DIA, SCIA o di presentazione dell'istanza correlata da progetto di permesso a costruire.

Pertanto, in linea generale e per i casi sopra indicati, appare ragionevole ritenere esaustiva la presentazione, da parte del proponente o del progettista, dell'autocertificazione, supportata da oggettivi elementi di conoscenza, nella quale dichiara la non contaminazione delle terre escavate e riutilizzate nello stesso sito e dalla quale emerge, espressamente, che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti e non presenta evidenza di matrici di riporto.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che, in regime di autodichiarazione, le informazioni fornite alla pubblica amministrazione siano veritiere e chiare, rammentando al contempo le conseguenze anche in termini sanzionatori previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora sia accertata la falsità della dichiarazione prodotta.

Resta in ogni caso a discrezione dell'Amministrazione comunale, anche avvalendosi di ARPAV, procedere all'accertamento di dichiarazioni che non ritiene corrispondano al vero.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
Dott. Alessandro Benassi

Sezione Tutela Ambiente
Dirigente Dott. Carlo Moretto
Rif. P.O. Rifiuti Dott. Massimo Ingrosso 0412792216
Sezione Coordinamento Attività
Direttore Dott. Luigi Masia
Terre e rocce/ Circolare art. 185 c. 1 lett. c)
massimo.ingrosso@regione.veneto.it

Dipartimento Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: dir.ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

3

